

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 813 del 06/07/2020

Seduta Num. 27

Questo lunedì 06 **del mese di** luglio
dell' anno 2020 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2020/827 del 25/06/2020

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI, AI SENSI DELL'ART. 17 REG. (UE) N. 702/2014, DEL DLGS. N. 173/1998 E DELLA L.R. N. 24/2000.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberta Chiarini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193);
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014;
- la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali per i prodotti agroalimentari", modificata con L.R. 9 maggio 2001 n. 14 e L.R. 16 luglio 2015 n. 9, che prevede, tra l'altro, all'art. 4 la concessione di contributi alle organizzazioni di produttori;

Atteso che nell'ambito dei trasferimenti statali relativi all'attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998 risultano disponibili risorse per un ammontare di un milione di euro, stanziato sul capitolo U18127 "Contributi in conto capitale per il rafforzamento delle imprese operanti nel settore agro-alimentare (art. 13, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1998, n.173) - Mezzi statali" del bilancio di previsione 2020/2022, anno di previsione 2020, approvato con delibera n. 2386/2019, per interventi che possono essere destinati a finanziamenti in favore delle organizzazioni di produttori;

Considerato che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha avuto pesanti ripercussioni anche a livello produttivo ed economico e si rende ora necessario un rilancio degli investimenti, al fine di orientare ed adattare la produzione primaria verso canali di mercato in grado di migliorare in

particolare la competitività e la sostenibilità ambientale delle filiere;

Considerato che le Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. n. 24/2000 rappresentano i soggetti che per il loro ruolo di aggregazione dell'offerta, risultano idonei al raggiungimento delle suddette finalità nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli;

Ritenuto pertanto di istituire un regime d'aiuto denominato "Interventi a sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle Organizzazioni di Produttori, ai sensi dell'art. 17 Reg. (UE) n. 702/2014, del Dlgs. n. 173/1998 e della L.R. n. 24/2000", nella formulazione di cui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Atteso che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione Europea - mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004 - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore una sintesi del nuovo regime d'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del richiamato regolamento;
- entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime d'aiuto;

Considerato che la Commissione UE potrebbe, nel corso della procedura di comunicazione, richiedere alcune modifiche al regime, l'efficacia dei suddetti criteri è subordinata alla positiva registrazione del regime d'aiuto della Commissione Europea;

Ritenuto di disporre che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda a pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 nella sezione dedicata alle organizzazioni di produttori del sito:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/filiera-agroalimentari/organizzazioni-di-produttori/aiuti-per-le-organizzazioni-di-produttori-1>

Ritenuto infine, per una più efficiente gestione delle procedure, di stabilire che il Responsabile del Servizio

Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali modifiche ai termini fissati nei suddetti criteri e ad approvare la relativa modulistica;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 30 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità Regionale 2020);
- la Legge Regionale 10 dicembre 2019, n. 31 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
- la propria deliberazione n. 2386 del 09 dicembre 2019 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022";
- la determinazione dirigenziale n. 11160 del 1° luglio 2020 recante "Variazione di bilancio per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019";

Ritenuto di specificare che:

- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderle rispondenti al percorso contabile tracciato dal D.Lgs. medesimo;
- alla luce di ciò, la copertura finanziaria prevista sul capitolo di spesa del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 sul quale sono stanziati le risorse riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinata, nella fase realizzativa, ad

essere modificata anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, anche attraverso l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26 comma 1;
- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Viste altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- le seguenti proprie deliberazioni:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
 - n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
 - n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agrolimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di istituire un regime d'aiuto denominato "Interventi a sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore delle Organizzazioni di Produttori, ai sensi dell'art. 17 Reg. (UE) n. 702/2014, del D.lgs. n. 173/1998 e della L.R. n. 24/2000", nella formulazione di cui all'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda a pubblicare tutte le informazioni concernenti il regime d'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato III del Regolamento (UE) n. 702/2014 nella sezione dedicata alle organizzazioni di produttori del sito al seguente indirizzo:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/filiere-agroalimentari/organizzazioni-di-produttori/aiuti-per-le-organizzazioni-di-produttori-1>
3. di stabilire inoltre che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali modifiche ai termini fissati nei suddetti criteri e ad approvare la relativa modulistica, nonché a fornire eventuali specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nell'Allegato 1, al presente atto;
4. di trasmettere alla Commissione Europea, mediante il sistema di notifica elettronica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti disciplinati nell'allegato A) nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) n. 702/2014;
5. di dare atto che l'efficacia delle disposizioni di cui al punto 2 resta subordinata alla positiva registrazione del regime da parte della Commissione Europea;
6. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

7. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Interventi a sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli – ai sensi dell’articolo 17 Reg. (UE) n. 702/2014, del DLGS. n. 173/1998 e della L.R. n. 24/2000.

1. Premesse

L'emergenza sanitaria Covid -19 e le criticità economiche conseguenti hanno evidenziato la necessità di garantire sicurezza nelle filiere agroalimentari regionali e di riadattare e orientare la produzione primaria verso canali di mercato attivi, sostenendo la realizzazione di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Fondamentale a questo fine è intervenire sui soggetti in grado di svolgere un importante ruolo di aggregazione dell’offerta, quali le Organizzazioni di Produttori (di seguito in breve OP).

Le presenti disposizioni prevedono la concessione di aiuti alle OP riconosciute ai sensi della LR n. 24/2000, per la realizzazione di un “Piano degli interventi” finalizzato al miglioramento, alla sostenibilità e alla competitività delle filiere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 173/1998, dell'art. 4 della LR n. 24/2000 e in coerenza con quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

2. Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni le OP riconosciute e iscritte nell’apposito Elenco Regionale, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 24/2000.

L’aiuto non è concesso alle imprese di produzione primaria di prodotti agricoli.

Le OP devono appartenere alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI), come definita all’allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

I contributi non possono essere concessi né liquidati ad OP:

- che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare sono esclusi i soggetti in stato di fallimento, liquidazione coatta o volontaria, concordato preventivo o amministrativo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali;
- che hanno in corso un provvedimento di sospensione dell’iscrizione all’Elenco Regionale;
- che siano presenti nell’Elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (c.d. clausola Deggendorf), in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- che non siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- che siano sottoposte a provvedimenti di esclusione in materia di agricoltura, ai sensi della L.R. 15/97.

3. Disponibilità finanziarie

Le risorse destinate all'attivazione del presente regime ammontano ad Euro 1.000.000,00 e sono stanziare sul capitolo U18127 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE (ART.13, COMMA 1, D.LGS. 30 APRILE 1998, N.173) - MEZZI STATALI” del bilancio pluriennale 2020/2022.

Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno espresso dal totale delle domande ammissibili, si procederà ad una riduzione proporzionale dei contributi su tutti i progetti ammessi ad aiuto.

4. Piano degli interventi

Gli interventi devono prevedere investimenti per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (esclusi i prodotti della pesca), per accrescere la competitività del sistema produttivo, anche in un'ottica di sviluppo sostenibile, in settori per i quali l'OP è riconosciuta.

Nelle fasi di trasformazione e commercializzazione si intendono ricomprese anche le fasi collegate, quali la cernita, lo stoccaggio, la conservazione e il confezionamento.

Gli interventi previsti devono essere descritti in una apposita relazione tecnica che evidenzii le finalità degli stessi.

Sono ammessi investimenti per lo sviluppo di sistemi e dotazioni informatiche aziendali e/o acquisti di impianti, macchinari e attrezzature che siano idonei a favorire implementazioni di processo, di prodotto o di servizi e che abbiano ricadute positive su uno o più dei seguenti aspetti:

- miglioramento qualitativo delle produzioni e/o dei processi e/o dei servizi;
- incremento della capacità produttiva e/o dei processi e/o dei servizi;
- riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi, attraverso almeno uno dei seguenti interventi:
 - ✓ di riduzione del consumo di materie prime e altre risorse, comprese quelle energetiche;
 - ✓ di riduzione rifiuti e dell'impiego di sostanze pericolose;
 - ✓ di riduzione delle emissioni inquinanti;
 - ✓ che favoriscano il reimpiego, degli scarti di produzione;
- miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro.

Gli interventi devono essere effettuati in una o più sedi operative o unità locali localizzate nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Tali sedi operative o unità locali dovranno essere presenti nel Registro delle imprese al momento della presentazione della domanda.

Non sono ammissibili interventi che abbiano ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di energia, anche da fonte rinnovabile, e di biocarburante.

5. Spese ammissibili

Ai fini del presente provvedimento per la realizzazione del "Piano degli interventi" sono previste le seguenti tipologie di spese ammissibili:

- a) potenziamento della dotazione informatica (es. strumentazione informatica, programmi informatici), acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore. È ammesso anche l'acquisto di servizi di Decision Support System per facilitare l'assistenza tecnica a distanza, sistemi di comunicazione e messaggistica a supporto delle relazioni con la base sociale, con i tecnici e con i clienti. Sono altresì ammessi interventi per implementazione di sistemi di rintracciabilità e servizi per adattamento e/o implementazione dei sistemi informatici esistenti e servizi di installazione di nuovi sistemi informatici;

- b) acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature, inclusi quelli idonei a consentire un miglioramento dell'efficienza energetica dei prodotti e/o dei processi produttivi e di servizi per adattamento impianti (riconversione linee produttive, adattamento impianti esistenti) sia per la trasformazione che per la commercializzazione. Sono ammesse anche spese per eventuali servizi e assistenza all'installazione e spese per eventuali allacciamenti idraulici e/o elettrici funzionali alla messa in opera e strettamente collegati agli interventi oggetto di finanziamento;
- c) acquisto di apparecchiature di analisi, per controllo qualità, per implementazione di sistemi di autocontrollo;
- d) acquisizioni di consulenze specializzate finalizzate alla realizzazione del Piano degli interventi (esempio: consulenze per progettazioni ingegneristiche riguardanti gli impianti e macchinari, l'installazione e la posa in opera degli impianti, macchinari e attrezzature, consulenze per gli interventi di risparmio energetico).

Le spese relative all'acquisizione di consulenze sono riconosciute nel limite massimo del 10% della somma delle spese indicate alle lettere a, b, c.

Gli impianti, i macchinari, i beni strumentali e le attrezzature dovranno rimanere di proprietà dell'O.P. per tutto il periodo previsto per il vincolo di destinazione.

È ammesso tuttavia che solo i macchinari e le attrezzature acquistati possano essere concessi in comodato d'uso gratuito alle cooperative socie dell'OP che svolgono attività di trasformazione e/o stoccaggio di prodotto che precede la commercializzazione. In quest'ultimo caso anche le cooperative dovranno appartenere alla categoria delle PMI.

6. Misura dell'aiuto e limiti di spesa ammissibile

L'importo dell'aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili.

La spesa minima ammissibile a contributo non può essere inferiore a 15.000 € e non potrà essere superiore a 250.000 €.

I progetti di importo superiore verranno comunque ricondotti ai fini del calcolo del contributo alla soglia di 250.000 €.

7. Disposizioni specifiche in ordine alla congruità delle spese

Per la verifica della congruità delle spese di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 alla domanda devono essere allegati almeno **tre preventivi** intestati all'OP comparabili di altrettante ditte fornitrici specializzate, riportanti, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene/servizio e il prezzo.

Tali preventivi devono essere accompagnati da un quadro di raffronto, che indichi la scelta, sottoscritto dal legale rappresentante dell'OP.

In ogni caso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta del richiedente.

In caso di interventi per i quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse (ovvero per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), sarà sufficiente presentare un solo preventivo e una **relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato** che attesti sia la congruità dei costi che le caratteristiche innovative/specialistiche del macchinario/attrezzatura dalle quali dipende la difficile reperibilità sul mercato.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore, nel qual caso dovrà essere allegata una relazione tecnica, del fornitore stesso, attestante che la spesa ha carattere di complementarietà o implementazione dell'impianto preesistente.

Analogamente per la verifica della congruità delle spese di cui alla lettera d) del paragrafo 5 si devono allegare almeno **tre preventivi**, riportanti, nel dettaglio, il tipo di servizio/prestazione professionale nonché il prezzo. Le **prestazioni professionali** devono essere rese da professionisti qualificati, iscritti nei rispettivi Albi o Collegi professionali di riferimento, esterni e indipendenti rispetto all'OP richiedente.

Anche in questo caso i preventivi devono essere accompagnati da un **quadro di raffronto**, che indichi la scelta effettuata, sottoscritto dal legale rappresentante dell'OP. Inoltre, devono essere comparabili e risultare espressamente richiesti per iscritto. In ogni caso, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà quella del preventivo di minor importo, indipendentemente dalla scelta dell'OP.

8. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

1. sostenute da terzi;
2. per acquisto di macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti usati;
3. per noleggio e leasing di macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti oggetto dell'investimento;
4. per acquisto o noleggio di mezzi di trasporto e/o di carico scarico merci (tipo muletti);
5. per consulenze tecniche per la compilazione della domanda di aiuto;
6. bancarie e legali;
7. per interventi di tipo strutturale, comprese opere edili;
8. per oneri assicurativi;
9. generali.

Non è inoltre ammissibile l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui non sia recuperabile dal beneficiario ai sensi della normativa vigente.

9. Eleggibilità e documentazione delle spese

Non sono ammissibili spese per investimenti avviati in data antecedente a quella di presentazione della domanda di aiuto. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto/anticipo/caparra), fatta eccezione per le spese propedeutiche alla predisposizione del progetto, quali onorari di professionisti e consulenti;
- è stato consegnato (con riferimento al DDT, indipendentemente dalla causale del documento – conto vendita, conto prova, conto visione, ecc.) nel caso di acquisto di un bene.

Le fatture devono essere intestate esclusivamente all'OP, devono essere quietanzate e riportare, nella causale, o nel campo note, l'indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), se già disponibile al momento dell'emissione. La dicitura da inserire è la seguente:

“L.R.24/2000 e dlgs 173/98 - CUP _____”

Per le spese sostenute nel periodo precedente il provvedimento di concessione, l'indicazione del CUP è sostituita con il numero dalla DGR di approvazione delle presenti disposizioni **“L.R.24/2000 e dlgs 173/98 – DGR n. _____/2020”**.

Le fatture che non riportano le suddette diciture non saranno ammissibili ad aiuto.

Per le prestazioni libero-professionali e le consulenze deve essere sottoscritto apposito contratto con il soggetto incaricato della prestazione che disciplini l'oggetto dell'incarico, i tempi e le modalità dello svolgimento del lavoro, la sede di lavoro, il compenso e la durata del rapporto. Tale contratto deve essere presentato in sede di rendiconto.

10. Modalità di pagamento delle spese

Tutti i pagamenti devono essere effettuati e registrati anche contabilmente entro la data di presentazione della domanda di liquidazione a pena di inammissibilità.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite conti bancari/postali intestati al soggetto beneficiario.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.

Non sono ammessi:

- pagamenti in contante;
- titoli di spesa diversi da quelli richiesti;
- pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria e/o a seguito di emissione della nota pro-forma relativa alle prestazioni dei professionisti).

11. Domanda d'aiuto

L'OP, per accedere ai contributi, deve presentare specifica domanda, indirizzata alla “Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca– Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera - Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna”, anche a mezzo PEC (all'indirizzo agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it).

Le domande di aiuto potranno essere presentate a partire **dal 1° agosto 2020** ed entro il termine **perentorio del 30 settembre 2020**, pena l'inammissibilità.

La domanda redatta sulla base della modulistica approvata con atto della Responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera, deve riportare le seguenti informazioni:

- a) denominazione e dimensione dell'OP, codice fiscale, sede legale e numero iscrizione all'Elenco regionale e rappresentante legale;
- b) dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti per l'accesso di cui al paragrafo 2;
- c) ubicazione/i degli interventi;
- d) elenco delle spese previste suddivise tra le tipologie indicate nel paragrafo 5.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP e contenere i seguenti allegati:

1. relazione tecnica che evidenzi il piano degli interventi e le finalità;
2. scheda progetto di sintesi, per le finalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
3. copia di un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.
4. copia della delibera dell'organo decisionale dell'OP con la quale si approva il Piano d'interventi;
5. copia delibera dell'organo competente concernente l'impegno a non alienare o cedere in locazione i beni acquistati, per almeno 5 anni dall'acquisto per le attrezzature e 10 anni per gli impianti con caratteristica di beni immobili;
6. dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI dell'OP e delle cooperative socie se beneficiarie indirette di beni concessi in comodato d'uso gratuito dall'OP;
7. copia del titolo di disponibilità dell'area e/o dell'immobile su cui vengono installati gli impianti fissi:
 - nel caso in cui il richiedente sia proprietario, la documentazione comprovante la proprietà;
 - nel caso in cui il richiedente sia affittuario/comodatario, copia del relativo contratto, regolarmente registrato ed in corso di validità, avente una durata, anche attraverso clausole di rinnovo tacito, che garantisca il rispetto dei vincoli di destinazione.

Unitamente a tale documentazione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa dal proprietario, di assenso alla realizzazione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli. Resta inteso che all'atto di presentazione della rendicontazione del saldo del contributo, il titolo di disponibilità dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione;
8. **per gli investimenti fissi**, elaborati di progetto e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal tecnico progettista, in cui sono elencati tutti i permessi e le autorizzazioni necessari secondo la normativa vigente ovvero che attesti che non sono necessari permessi o autorizzazioni;
9. ogni altro documento ritenuto utile ad esplicitare le caratteristiche dell'intervento proposto, quali ad esempio:
 - **disegni progettuali** che illustrino la situazione ex ante e post-intervento, eventuali dépliant illustrativi delle attrezzature, eventuali layout degli impianti timbrati e vistati dal tecnico abilitato;
 - **documentazione fotografica** relativa alla situazione al momento della presentazione della domanda;

10. preventivi e quadri di raffronto per ogni tipologia di spesa e relazioni tecniche;
11. dichiarazione del regime IVA applicato, nonché l'eventuale indetraibilità degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

12. Variazioni al Piano degli interventi e termini di realizzazione

Le OP che hanno ottenuto la concessione dell'aiuto possono presentare una sola domanda di variazione del Piano degli interventi entro il 30 aprile 2021.

Tale domanda, corredata da allegati tecnici che evidenzino in maniera esaustiva i motivi e le conseguenze della variazione, va presentata per le modifiche sia delle spese previste che delle tipologie di intervento o minori realizzazioni, fatto salvo quanto previsto per le modifiche minori.

Non sono ammissibili variazioni che comportino una riduzione di oltre il 50% della spesa complessiva approvata, pena la revoca del contributo.

Le variazioni devono essere preventivamente approvate e non possono comportare in nessun caso un aumento del contributo concesso.

Il Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera svolge le opportune verifiche e controlli sulla domanda di modifica e adotta una decisione finale entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Sono considerate modifiche minori e non necessitano di approvazione, ma vanno opportunamente documentate nella domanda di liquidazione:

- a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo di spesa approvata;
- b) la variazione dell'investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la natura dell'investimento, la sua finalità e l'importo di spesa approvata;
- c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione, di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata.

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il termine del 30 settembre 2021, pena la revoca del contributo concesso. Non sono ammesse proroghe per l'ultimazione degli interventi.

13. Istruttoria di concessione

L'istruttoria della domanda di aiuto, è di competenza del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, che si avvale di un Gruppo di valutazione interservizi con competenze tecniche ed amministrative, nominato dal Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca.

L'istruttoria della domanda di aiuto, i cui esiti sono sintetizzati in apposito verbale, deve concludersi entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine per la conclusione dell'istruttoria è sospeso, per il tempo indicato nella richiesta di integrazioni, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Conclusa l'istruttoria, il Responsabile del Servizio competente approva, sulla base delle risultanze delle attività del Gruppo, le domande di aiuto e determina il contributo spettante, adottando il relativo provvedimento di concessione entro il 31 dicembre 2020.

Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Domanda di liquidazione dell'aiuto

La domanda di liquidazione deve essere inviata alla "Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca- Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera - Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna", anche a mezzo PEC (agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it), potrà essere presentata a partire **dal 1° marzo 2021** ed entro il termine perentorio del **30 settembre 2021**.

La domanda, in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'OP e contenere i seguenti allegati:

- a) rendiconto delle spese sostenute, presentato nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto dal legale rappresentante dell'OP, indicante analiticamente le spese sostenute per gli interventi ammessi ad aiuto;
- b) copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- c) copia dei documenti attestanti le spese sostenute;
- d) documentazione attestante i pagamenti delle spese sostenute, come indicato al precedente punto 10;
- e) documentazione prevista al precedente paragrafo 12 in merito alle modifiche minori;
- f) **copia delle autorizzazioni, pareri, collaudi** ed ogni altro documento attestante la regolarità degli investimenti realizzati, se previsti;
- g) **per il pagamento delle fatture dei professionisti** che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o per la progettazione degli interventi, allegare oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto;
- h) **per gli impianti**, certificati di conformità;
- i) **in caso di interventi non visibili**, perizia asseverata da un tecnico competente che descriva dettagliatamente l'attività svolta e che attesti la conformità della stessa con quanto previsto dal progetto approvato.

L'istruttoria della domanda di liquidazione dell'aiuto è di competenza del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera, che si avvale del Gruppo di valutazione interservizi di cui al precedente punto 13. L'istruttoria i cui esiti sono sintetizzati in apposito verbale deve concludersi entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda.

Qualora vengano richieste integrazioni il termine per la conclusione dell'istruttoria è sospeso, per il tempo indicato nella richiesta di integrazioni, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni.

Il Responsabile del Servizio competente provvede all'adozione del provvedimento di liquidazione degli aiuti spettanti ai beneficiari.

15. Controlli

Oltre ai controlli amministrativi relativi alle istruttorie delle domande di aiuto e di liquidazione sono previsti i seguenti ulteriori controlli:

- "in loco" presso la sede dell'OP e/o dove sono localizzati gli interventi, prima della liquidazione del contributo;
- ex post, a campione su almeno il 10% dei beneficiari per il rispetto degli impegni assunti in merito ai vincoli di destinazione. Il campione è estratto con metodo casuale dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

L'esito di tali controlli in loco ed ex post viene formalizzato con apposito verbale sottoscritto dai collaboratori regionali e da un rappresentante dell'OP.

16. Cumulabilità degli aiuti pubblici

Il contributo pubblico erogato ai sensi delle presenti disposizioni non è cumulabile con qualsiasi altra forma di incentivazione o agevolazione regionale, nazionale o comunitaria, anche di natura fiscale, richiesta per lo stesso intervento che abbia avuto esito favorevole, o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia del richiedente.

17. Rinuncia al contributo

Il beneficiario può presentare domanda di rinuncia integrale al contributo pubblico concesso entro e non oltre il 31 marzo 2021 senza incorrere in sanzioni o penalità.

18. Revoca del contributo

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati *in toto* o in parte, qualora il soggetto beneficiario:

- a) non realizzi gli interventi entro i termini stabiliti dalle presenti disposizioni;
- b) non rispetti gli obblighi e i vincoli di destinazione imposti dalle presenti disposizioni;
- c) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- d) realizzi investimenti difformi da quelle autorizzati;
- e) non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- f) in tutti i casi previsti dalle presenti disposizioni.

I contributi concessi sono inoltre revocati nel caso in cui le spese ammissibili a consuntivo siano inferiori al 50% della spesa ammessa a preventivo o della spesa eventualmente rideterminata in caso di variazione approvata ai sensi del paragrafo 12.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura, ai sensi dell'art.18, comma 3, L.R. 15/1997.

19. Dati del procedimento

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme sul procedimento e alla disciplina relativa alla tutela dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241/1990:

- **l'oggetto del procedimento è:**

- erogazione contributi alle OP per interventi a sostegno del settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli

- **l'ufficio responsabile del procedimento è:**

- Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera

- **il Responsabile del procedimento è:**

Dott. Nicola Benatti

- **la data di chiusura del procedimento per l'ammissione a contributo è:**

45 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni connesse all'espletamento dei controlli.

- **gli atti del procedimento possono essere visionati presso il seguente ufficio:**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca –
Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera – Viale Fiera, 8 – 40127 Bologna

Avverso il provvedimento di conclusione dell'istruttoria è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione.

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta all'URP della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo:
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure urp@regione.emilia-romagna.it

In tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito di quanto previsto alla lettera f) comma 1 dell'articolo 27 del medesimo D.Lgs., per i progetti finanziati, si provvede alla pubblicazione della scheda progetto di cui al paragrafo 11.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Chiarini, Responsabile del SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/827

IN FEDE

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2020/827

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 813 del 06/07/2020

Seduta Num. 27

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi